

APPROVATO CON DELIBERA C.C. n. 4 del

16-01-2004

COMUNE DI SCORDIA

PROVINCIA DI CATANIA

REGOLAMENTO

PER LA DISCIPLINA DELLE

ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI DEL COMUNE

REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI
COMUNALI

Approvato con delibera del Commissario Straordinario n. 4 del 16-01-2004

INDICE

Art. 1 Oggetto e scopo del regolamento

Art. 2 Definizione delle entrate

Art. 3 Regolamenti specifici di entrate

Art. 4 Determinazione delle aliquote, dei canoni e delle tariffe

Art. 5 Esenzioni, riduzioni ed agevolazioni

Art. 6 Forme di gestione delle entrate

Art. 7 Soggetti responsabili delle entrate

Art. 8 Attività di verifica e di controllo

Art. 9 Attività di accertamento e rettifica delle entrate tributarie e patrimoniali

Art. 10 Attività di liquidazione delle entrate tributarie e patrimoniali

Art. 11 Sanzioni

Art. 12 Tutela giudiziaria

Art. 13 Riscossioni

Art. 14 Rimborsi

Art. 15 Riscossione coattiva

Art. 16 Accertamento con adesione

Art. 17 Autotutela

Art. 18 Entrata in vigore



TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto e scopo del Regolamento.

1. Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina generale di tutte le entrate proprie del Comune, sia tributarie che patrimoniali, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali, in conformità ai principi dettati dal Decreto Legislativo 15/12/1997 n. 446 e successive modifiche ed integrazioni, dal Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni e da ogni altra disposizione di legge in materia.
2. Il reperimento delle risorse tributarie e patrimoniali è finalizzato a raggiungere l'equilibrio economico del bilancio del Comune.
3. Le norme del presente Regolamento sono finalizzate ad individuare le entrate, a dettare principi per la definizione delle aliquote dei tributi, dei canoni, delle tariffe e dei prezzi dei servizi, a disciplinare le attività di liquidazione, di accertamento, di riscossione, di contenzioso, di determinazione ed applicazione delle sanzioni, a specificare le procedure, le competenze degli uffici, le forme di gestione.
4. Il presente Regolamento assolve anche alla finalità di stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il contribuente secondo i principi stabiliti dalla Legge 27/7/2000 n. 212 "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente", con particolare riferimento alla buona fede, semplificazione, trasparenza, pubblicità e diritto alla riservatezza.

Articolo 2 - Definizione delle Entrate.

1. Costituiscono entrate tributarie comunali le entrate derivanti da imposte, tasse e diritti aventi natura tributaria, già applicate o che saranno applicate dal Comune in dipendenza di legislazione attualmente vigente o che saranno applicate in forza di leggi che saranno emanate.
2. Costituiscono entrate di natura patrimoniale tutte quelle che non rientrano nel comma 1, quali i canoni e proventi per l'uso ed il godimento di beni comunali, i corrispettivi e le tariffe per la fornitura di beni e per la prestazione di servizi ed ogni altra risorsa la cui titolarità spetta al Comune.

Articolo 3 - Regolamenti specifici di entrate.

1. Nella gestione dei singoli tributi ed entrate, già disciplinati da appositi regolamenti, continuano ad essere applicate le relative norme, se non contrastanti con il presente regolamento.

Articolo 4 - Determinazione delle aliquote, dei canoni e delle tariffe.

1. Al Consiglio Comunale compete la disciplina generale dei canoni, tariffe e corrispettivi per la fornitura di beni e per prestazioni di servizi, tenuto conto dei limiti previsti dalla legge.
2. La determinazione delle aliquote tributarie, dei canoni e delle tariffe spetta alla Giunta
3. Le relative delibere devono essere adottate entro i termini stabiliti per l'approvazione del bilancio, nel rispetto dei principi fissati dalla legge per ciascun tributo o entrata e comunque in modo che con il gettito venga assicurata la copertura di una quota dei costi del servizio cui si riferiscono.



Articolo 5 – Esenzioni, riduzioni ed agevolazioni.

1. Per l'applicazione delle agevolazioni tributarie valgono le disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia.
2. Eventuali esenzioni, riduzioni ed agevolazioni stabilite da leggi statali o regionali successive all'entrata in vigore del presente Regolamento, si intendono applicabili, pur in assenza di una conforme previsione regolamentare, salva la esclusione espressa dal Consiglio Comunale, nel caso in cui tale ipotesi sia prevista dalla legge.
3. Qualora la legge o i regolamenti statuiscono, ai fini della concessione dell'agevolazione, l'esibizione di specifica certificazione o documentazione comprovante fatti e situazioni in genere ovvero stati fatti e qualità personali, in luogo di essa è ammessa una dichiarazione sostitutiva, sottoscritta alla presenza del funzionario comunale di fronte al quale è resa, non soggetta ad autenticazione. Se successivamente richiesta dal Comune, tale documentazione dovrà essere esibita.

Articolo 6 – Forme di gestione delle entrate.

1. La forma di gestione delle entrate deve essere scelta tra una delle seguenti forme previste dall'art. 52 del decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446:
 - a) gestione diretta in economia, ai sensi dell'art. 113, comma 1 lett. a) del D. Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
 - b) affidamento mediante convenzione ad aziende speciali di cui all'art. 113, comma 1 lett. c) del D. Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
 - c) affidamento mediante convenzione a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale i cui soci siano prescelti tra i soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 del D. Lgs. 446/97;
 - d) affidamento in concessione mediante procedura ad evidenza pubblica ai concessionari di cui alla L. 28/9/1998 n. 337 ed al D. Lgs. 13/4/1999 n. 112, ovvero ai soggetti iscritti all'albo di cui all' art. 53 del D. Lgs. 446/97.
2. La forma prescelta non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente e deve rispondere a criteri di maggiore economicità, funzionalità, efficienza, efficacia e fruizione per i cittadini in condizioni di uguaglianza;
3. Il rinnovo del contratto può avvenire ai sensi e per gli effetti dell'art. 44, comma 1 della L. 24/12/1974, n. 724.
4. E' esclusa ogni partecipazione diretta degli amministratori del Comune e loro parenti ed affini negli organi di gestione delle aziende, nonché delle società miste costituite o partecipate in conformità alle disposizioni legislative vigenti.

Articolo 7 - Soggetti responsabili delle entrate

1. Sono responsabili delle singole entrate del Comune i funzionari dei singoli settori ovvero entrate tributarie ai quali le stesse risultano affidate con formale provvedimento dell'amministrazione.
2. Il funzionario responsabile cura tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate, compresa l'attività istruttoria di controllo e verifica.
3. ~~Qualora sia deliberato di affidare ai soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lett. b) del D. Lgs. 446/97 e successive modifiche ed integrazioni anche disgiuntamente la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, i suddetti soggetti debbono intendersi responsabili dei singoli servizi e delle attività connesse.~~



[Handwritten signature]
10

Articolo 8 - Attività di verifica e di controllo

1. I responsabili di ciascuna entrata provvedono al controllo di versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti a carico del contribuente o dell'utente, nelle norme di legge e di regolamento che disciplinano le singole entrate.
2. Il funzionario responsabile, quando non sussistono prove certe dell'inadempimento, può invitare il contribuente a fornire chiarimenti, adeguandosi a quanto eventualmente previsto nella disciplina di legge relativa a ciascuna entrata, prima di emettere un provvedimento accertativo sanzionatorio.
3. I controlli per le entrate tributarie vengono effettuati sulla base dei criteri individuati dalla giunta comunale in sede di approvazione del piano esecutivo di gestione ovvero con delibera successiva nella quale si dà atto che le risorse assegnate risultano congrue rispetto agli obiettivi da raggiungere in relazione all'attività in argomento.

Articolo 9 - Attività di accertamento e rettifica delle entrate tributarie e patrimoniali.

1. L'attività di accertamento e di rettifica delle entrate tributarie è svolta dal Comune a mezzo dei funzionari all'uopo incaricati nel rispetto dei tempi e delle norme che disciplinano i singoli tributi. Deve essere notificato al contribuente apposito atto entro il 31 Dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce il tributo e comunque entro i termini stabiliti dalle leggi d'imposta.
2. Nell'avviso di accertamento debbono essere chiaramente indicati tutti gli elementi che costituiscono il presupposto di imposta, il periodo di riferimento, l'aliquota applicata, l'importo dovuto, la motivazione, il termine e le modalità per il pagamento, l'indicazione dell'ufficio o del responsabile presso i quali possono essere richieste informazioni, il termine ed il nominativo del funzionario per l'eventuale impugnativa. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo va allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Qualora la compilazione dell'avviso di accertamento sia effettuata con strumenti informatici o automatizzata, la firma autografa prevista è sostituita dal nominativo del funzionario responsabile stampato sull'atto medesimo.
3. La richiesta al cittadino di importi di natura non tributaria, per i quali, a seguito dell'attività di controllo di cui all'art. 8, risulta che sia stato omesso totalmente o parzialmente il pagamento, deve avvenire mediante notifica di apposito atto nel quale debbono chiaramente essere indicati tutti gli elementi utili per l'esatta individuazione del debito, il periodo di riferimento, le modalità ed il termine per il versamento.
4. L'atto di accertamento di cui ai commi precedenti deve essere comunicato al contribuente mediante notifica a mezzo del messo comunale ovvero di personale anche non di ruolo, all'uopo debitamente autorizzato, o di raccomandata postale con avviso di ricevimento.
5. Le attività di accertamento e di recupero delle somme dovute, sia di natura tributaria che patrimoniale, nel caso di affidamento di concessione a terzi del servizio, sono svolte dal concessionario con le modalità indicate nel disciplinare che regola i rapporti tra Comune e tale soggetto.



Articolo 10 - Attività di liquidazione delle entrate tributarie o patrimoniali.

1. L'attività di liquidazione delle entrate tributarie e patrimoniali dovrà svolgersi, da parte del Comune, nella piena osservanza dei principi di semplificazione, pubblicità e trasparenza per il cittadino, con la pubblicazione, presso l'ufficio preposto, delle tariffe, delle aliquote dei canoni, dei prezzi pubblici e dei relativi criteri e modalità di computo riferiti a ciascun tributo, entrata o servizio. Presso gli uffici competente i cittadini potranno recarsi per chiedere informazioni e chiarimenti necessari relativi alle entrate liquidate.
2. Per le entrate tributarie, per le quali vige l'obbligo dell'autoliquidazione, sarà cura del Comune comunicare i termini e le modalità degli adempimenti previsti negli appositi regolamenti.
3. Per le entrate tributarie, per le quali sia previsto per legge il provvedimento di liquidazione, questo dovrà avere la forma scritta con la indicazione di tutti gli elementi utili al destinatario ai fini della esatta individuazione del debito con comunicazione dell'atto a mezzo del messo comunale ovvero di personale anche non di ruolo, all'uopo debitamente autorizzato, o di raccomandata postale con avviso di ricevimento.
4. Per le entrate patrimoniali sarà cura del Comune indicare i termini e le modalità degli adempimenti per come previsti negli appositi regolamenti.

Articolo 11 - Sanzioni

1. Le sanzioni relative ad entrate tributarie, previste dai decreti legislativi 471, 472 e 473 del 23/12/1997, sono graduate con delibera di Giunta Municipale adottata ai fini dell'individuazione dei criteri da seguire nell'attività di controllo, sulla base dei limiti minimi e massimi previsti nei regolamenti che disciplinano le singole entrate. In assenza del provvedimento deliberativo ovvero di diversa disposizione nei singoli regolamenti, si applicheranno le aliquote minime previste dai suddetti decreti legislativi.
2. Le sanzioni relative alle entrate non tributarie sono previste nei regolamenti di ogni singola entrata ovvero da disposizioni di legge vigenti.
3. Le sanzioni sono irrogate con provvedimento del funzionario responsabile di ogni singola entrata di cui all'art. 7 contestualmente all'avviso di accertamento o di rettifica di cui all'art. 9.
4. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza nell'ambito di applicazione della norma tributaria.

Articolo 12 - Tutela giudiziaria

1. Ai fini dello svolgimento delle procedure contenziose in materia di entrate tributarie, ai sensi del D.Lgs. 546/92, in caso di affidamento in concessione ex art. 52 D.Lgs 446/97, il concessionario è abilitato alla rappresentanza dell'Ente o a stare in giudizio.
2. Ai fini dello svolgimento dell'attività in giudizio in materia di entrate patrimoniali il Comune ovvero il Concessionario ex art. 52 di cui al comma precedente, debbono farsi assistere da un professionista abilitato, al quale va corrisposto il compenso con l'applicazione dei tariffari previsti dalle leggi in materia.

Articolo 13 - Riscossioni

1. Le modalità di riscossione delle entrate sono definite da norme di legge e dai regolamenti che disciplinano il singolo tributo. In particolare, la riscossione spontanea dei tributi

dovrà avvenire secondo modalità che assicurano la più ampia diffusione dei canali di pagamento.

Articolo 14 - Rimborsi

1. Il contribuente può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute entro 3 anni dal giorno del pagamento con istanza motivata, sottoscritta e corredata della prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.
2. Il responsabile del tributo esamina l'istanza e notifica il provvedimento di accoglimento ovvero di diniego.

Articolo 15 - Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate avviene attraverso le procedure previste nei singoli regolamenti ovvero secondo le norme vigenti in materia con particolare riferimento al R.D. 14/4/1910 n. 639 ed al D.P.R. 29/12/1973 n. 602 e successive modifiche ed integrazioni.
E' attribuita al funzionario responsabile o al concessionario la firma dell'ingiunzione per la riscossione coattiva.

Articolo 16 - Accertamento con adesione

1. Si applicano per le entrate tributarie, in quanto compatibili, le norme dettate dal D. Lgs. n. 218/97 in materia di accertamento con adesione per i tributi del contribuente, quale strumento di prevenzione e riduzione del contenzioso.
2. L'accertamento con adesione non è soggetto ad impugnazione e non è integrabile o modificabile a cura dell'ufficio.
3. Competente alla definizione dell'accertamento con adesione è il funzionario responsabile del tributo ovvero il concessionario.

Articolo 17 - Autotutela

1. L'esercizio dell'autotutela si effettua nei limiti della normativa vigente.
2. L'organo competente alla emanazione degli atti di autotutela è il dirigente del servizio responsabile dell'entrata ovvero, in caso di affidamento in concessione, il concessionario stesso.
3. Il funzionario responsabile del tributo può ricorrere all'esercizio dell'autotutela anche di sua iniziativa, procedendo all'annullamento dei propri atti riconosciuti illegittimi o errati ovvero quando condizioni di fatto o di diritto richiedono un nuovo esame delle ragioni che hanno dato luogo all'emanazione del provvedimento.
4. I provvedimenti di annullamento o di revoca, adeguatamente motivati, sono notificati agli interessati con le modalità di cui all'art. 9 del presente Regolamento.
5. In ogni caso ed anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo, il funzionario responsabile del tributo può procedere all'annullamento in presenza di palesi illegittimità dell'atto, quali, tra le altre:
 - a) errore di persona o di soggetto passivo;
 - b) evidente errore logico;
 - c) errore sul presupposto del tributo;
 - d) doppia imposizione soggettiva per lo stesso soggetto impositivo;
 - e) prova di pagamenti regolarmente eseguiti;



A handwritten signature in black ink, with a circular stamp partially overlapping it. The stamp contains the word 'REG.' and some illegible text.

- f) mancanza di documentazione successivamente sanata entro i termini di decadenza;
- g) errore di calcolo nella liquidazione del tributo;
- h) sussistenza dei requisiti per la fruizione di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi precedentemente negati.

Articolo 18 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore secondo la normativa vigente.

